



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1375

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. LORENZO MOLINARO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;

VISTA la delibera OCF n. 440 dell'8 novembre 2012 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Lorenzo Molinaro, nato a Pocapaglia (CN) il 3 aprile 1953;

VISTA la nota del 17 giugno 2019 (prot. n. 45650 del 18 giugno 2019) con cui Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Lorenzo Molinaro nello svolgimento della sua attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 13 novembre 2019 (prot. n. 80779/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Lorenzo Molinaro, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF le violazioni del Regolamento Intermediari di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, per l'inosservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza, avendo posto in essere azioni dirette ad eludere i presidi di adeguatezza previsti dall'Intermediario e all'art. 159, comma 5, per aver percepito mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;

RILEVATO che, con note del 29 novembre 2019 (prot. nn. 83775 e 83781 di pari data), il Sig. Lorenzo Molinaro ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 3 dicembre 2019 (prot. nn. 84500 e 84672 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute nell'interesse del Sig. Lorenzo Molinaro con nota del 6 dicembre 2019 (prot. n. 85662 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza, trasmessa al consulente in data 25 marzo 2020 (prot. n. 16101 di pari data), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Lorenzo Molinaro e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Lorenzo Molinaro, con nota del 1° aprile 2020 (prot. n. 17169 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Lorenzo Molinaro le sopracitate violazioni degli articoli 158, comma 1 e 159, comma 5, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

– ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. b), n. 7 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi in caso di accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 159, comma 5, del Regolamento Intermediari;
- per la violazione relativa all'inosservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza, di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari - consistente nell'aver posto in essere azioni tese ad eludere i presidi di adeguatezza previsti dall'Intermediario - non è prevista una specifica sanzione con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità;
- con riferimento alla specificità del caso e alla sua gravità assumono rilevanza le seguenti circostanze:
 - sulla base degli elementi acquisiti in atti, emerge che l'irregolare operatività del consulente ha comportato l'elusione dei presidi adottati da parte dell'Intermediario mandante in tema di adeguatezza nonché la ricezione da parte dello stesso di mezzi di pagamento per un non irrilevante valore patrimoniale complessivo;
 - le operazioni conclusivamente poste in essere dal consulente sono state avallate dai clienti che non hanno lamentato alcun danno né proposto reclamo avverso l'operato dello stesso;
 - con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente non risulta agli atti alcun tipo di precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano compiute deliberatamente dal Sig. Lorenzo Molinaro, che, tuttavia, nel ricostruire le proprie condotte, ha tenuto un atteggiamento collaborativo sia in sede di *audit* dinanzi all'Intermediario, sia attraverso la partecipazione al presente procedimento sanzionatorio.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché degli atti in esso richiamati.

DELIBERA

che il Sig. Lorenzo Molinaro, nato a Pocapaglia (CN) il 3 aprile 1953, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di un mese, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art. 196, comma 4-bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 27 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti